

Convenzione per l'Istituzione del Suape Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia nella Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai

I sindaci dei Comuni di _____, facenti parte della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai

PREMESSO:

- Che con la Legge Regionale n. 24 del 20.10.2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi “, alla Parte II, Titolo I, Capo I, è stata prevista l’istituzione nel territorio regionale del SUAPE, Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia, che esercita le competenze del SUAP e quelle del SUE, Sportello Unico Edilizia;
- Il SUAPE esercita le competenze in relazione:
 - a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
 - b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti;
 - c) ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
- che entro tre anni dall’entrata in vigore della L.R. n. 24/2016 le Unioni dei Comuni devono istituire il SUAPE in forma associata territoriale;
- che l’istituzione del SUAPE presso le Unioni dei Comuni rimane comunque legato al più generale trasferimento delle funzioni fondamentali e all’attuazione della riforma di riordino delle autonomie locali, con richiamo alla L.R. n. 2 del 04.02.2016, al Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010 e al Decreto Legge 30.12.2016, n.244;
- che nel frattempo la Regione ha inteso favorire l’avvio delle gestioni associate dei servizi sostenendo in questo processo le Unioni dei Comuni tramite la concessione di finanziamenti previsti dall’art. 16 della L.R. n. 2 del 04.02.2016.
- Che con deliberazione n. 45/18 del 27 settembre 2017 la Giunta Regionale ha stabilito i termini e le modalità per l’ottenimento dei finanziamenti destinati alla gestione delle funzioni associate;
- che con apposito avviso l’Assessorato Regionale Enti Locali ha invitato le Unioni dei Comuni a presentare domanda entro il 30.10.2017, precisando che le funzioni ammesse al riparto dovranno essere esercitate da almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono alla forma associativa e avviate

DATO ATTO che si rende pertanto opportuno sottoscrivere apposita convenzione al fine di garantire la funzionalità del SUAPE a seguito del trasferimento delle competenze alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;

Visti:

- lo Statuto della Comunità MONTANA;
- il D. L.gvo 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 ;
- la L.R. n. 2 del 04.02.2016 sul Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna;
- la L.R. n. 24 del 20.10.2016
- il Decreto Legge 30.12.2016 n.244;
- la delibera di Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018;

Accertato che i comuni associati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Suape - Sportello Unico per Attività Produttive e l'Edilizia, di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I, della L.R. n. 24/2016 con i seguenti atti deliberativi:

Comune di Aritzo con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Atzara con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Austis con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Belvì con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Desulo con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Gadoni con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Meana Sardo con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Ortueri con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Sorgono con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Teti con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Tonara con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Dato atto che le premesse, note alle parti, sono formalmente recepite come parte integrante della presente convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, stipulata secondo i principi normativi richiamati dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7 e seguenti della L.R. n. 2 del 04.02.2016, ha per oggetto l'istituzione e la gestione in forma associata del SUAPE - Sportello Unico per le

ART. 4

DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella della Comunità Montana. Il recesso di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante per i restanti comuni.

ART. 5

FUNZIONI – GESTIONE PROCEDIMENTI

1. Le competenze esercitate dal SUAPE della Comunità Montana, così come individuate dall'art. 29 della L.R. n. 24/2016 e dall'art. 3 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017, sono svolte così come appresso:

- a) Il responsabile del SUAPE della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai è incaricato delle responsabilità relative al procedimento unico di cui all'art. 31 della L.R. n. 24/2016;
- b) Il personale dei Comuni svolge le mansioni di responsabilità degli procedimenti di competenza comunale.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La gestione associata prevede:

1. L'Ufficio del SUAPE - Sportello Unico Associato per le Attività Produttive e per l'Edilizia del territorio ha sede presso la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.
2. All'Ufficio SUAPE saranno assegnate dalla Comunità Montana le risorse umane nonché le attrezzature compreso mobili ed arredo necessari al suo funzionamento;
3. Le funzioni del SUAPE sono coordinate dallo Sportello Unico della Comunità Montana ed esercitate, attraverso una organizzazione che sarà definita con apposito disciplinare di attuazione e nella quale si individuano le seguenti posizioni e professionalità:
 - Dirigente/Funziionario Responsabile Unico (in seguito denominato Responsabile dello SUAPE), nominato dal Presidente della Comunità Montana;
 - responsabili di procedimento (dipendenti di categoria inferiore a quella del responsabile);
 - responsabili endoprocedimenti diversi: restano in capo ai rispettivi uffici comunali e/o enti terzi le responsabilità endoprocedimentali.
4. Al Responsabile del SUAPE compete la responsabilità dell'attività di coordinamento, della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo con annessa responsabilità in via esclusiva per lo svolgimento del servizio SUAPE. Allo stesso compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti i procedimenti

2. La Comunità Montana cura la formazione, l'addestramento professionale e il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati al SUAPE associato. Alla formazione potrà partecipare il personale dei comuni associati che interagisce con il procedimento unico.

ART. 9

DIRITTI

1. I servizi resi dal SUAPE sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati, in modo uniforme per tutto il territorio della Comunità Montana, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ed in particolare dell'art. 22 delle direttive approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017 e determinate secondo quanto stabilito in apposita "Tabella dei diritti SUAPE" della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.

2. La Conferenza dei Sindaci, in riunione congiunta con il Consiglio della Comunità Montana, determina la tariffa unica comunitaria per le prestazioni dei servizi SUAPE. La tabella dei diritti Suape deve essere pubblicata sul sito internet della Comunità Montana e sui siti dei comuni, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.

Art. 10 - Informazione

1. L'Ufficio SUAPE esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata in rete a tale scopo, da parte dell'Ufficio una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa.

Art. 12 - Promozione

1. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, l'Ufficio SUAPE secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci e dal la Giunta della Comunità Montana, pone in essere, anche in collaborazione con la struttura e con i responsabili dei comuni aderenti o con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.

Art. 13 Reciproci obblighi e garanzie

1. I Comuni aderenti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del SUAPE associato.

2. La Comunità Montana si impegna, ove necessario, a supportare il funzionamento del servizio associato anche con risorse proprie.